

# Comune di Sala Consilina

Provincia di Salerno

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI PREFABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE SPA DA ADIBIRE A CABINE DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_ in Sala Consilina, nella Casa Comunale, con la seguente scrittura privata autenticata a valere quale atto pubblico

**TRA**

1- da una parte il Comune di Sala Consilina rappresentato dall'ing. **Attilio DE NIGRIS**, nato a Polla (SA) il 19.10.1975, il quale previamente dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Sala Consilina, C.F. 00502010655, che rappresenta nella sua qualità di dirigente dell'Area Tecnica del Comune, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune" ;

2- l'**ENEL Distribuzione S.p.A.** con sede in Roma Via Ombrone n. 2, iscritta al n. 13024/1999 del Registro Imprese di Roma , C.F. e P.I. 05779711000, REA n. 922436, rappresentata nel presente atto dal sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ dell'ENEL Distribuzione

S.p.A.- Direzione Campania, domiciliato per la carica presso gli Uffici della Zona in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, 27, in forza dei poteri conferitigli dal

\_\_\_\_\_. Il Procuratore dichiara che a tutt'oggi la Procura non risulta essere revocata, ne modificata. Tale Procura, in originale debitamente autenticata si allega sotto la lettera "A". Detta società nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità

“ENEL” ;

Le Parti, come sopra costituite, convengono quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

– il comune di Sala Consilina ha chiesto l'energizzazione delle aree PIP site in località

Ponte Filo Mezzaniello, comparti “B” e “C”;

– l'ENEL ha fatto presente che, per poter soddisfare tale richiesta, occorreva

realizzare/fornire n. 6 locali in cui installare le nuove apparecchiature di trasformazione e

smistamento dell'energia elettrica;

– l'Amministrazione Comunale, preso atto dell'evidenziata necessità, si è dichiarata

disposta a concedere in uso, per la durata di anni ventinove con decorrenza dalla stipula

del presente atto, durata che successivamente si intenderà tacitamente rinnovata di

ventinove in ventinove anni, agli stessi patti e condizioni ed, in ogni caso, finalizzato

all'erogazione da parte dell'ENEL di energia elettrica alle aree PIP. I n.6 (sei) locali

prefabbricati di proprietà comunale da adibire a cabine di trasformazione dell'energia

elettrica sono siti in località “Ponte Filo-Mezzaniello”, confinanti con restanti beni di

proprietà comunale ed aventi accesso diretto da strade comunali;

– all'uopo la Giunta Comunale ha adottato deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

esecutiva ai sensi di legge, con la quale ha stabilito di concedere in locazione per la

durata ventennale, rinnovabile, i sei locali prefabbricati all'ENEL Distribuzione

S.p.a per un canone annuo di euro 130,00 (euro centotrenta/00) ciascuno.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

I signori componenti convengono e stipulano quanto appresso:

**Art. 1)** Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art.2)** Il Comune di Sala Consilina, in persona del suo rappresentante Dirigente dell' Area

Tecnica concede in locazione all'Enel Distribuzione S.p.a., che come rappresentata accetta, n.

6 (sei) locali prefabbricati della superficie interna di mq 8,90 circa cadauno, distinti in catasto al Foglio n. 1 particelle nn. 1746, 1748, 1750, 1752, 1754 e 1756. L'esatta ubicazione dei locali stessi è identificabile dalle planimetrie allegate che, sottoscritte dalle Parti, si uniscono sotto la lettera "B" alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto. Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985 n.52 la parte concedente dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Si precisa che l'intestazione catastale della consistenza in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.

**Art.3)** I locali, oggetto del presente atto sono destinati esclusivamente all'installazione di apparecchiature elettriche per consentire la trasformazione, lo smistamento e la distribuzione di energia elettrica nell'ambito dell' area PIP, sita in località Ponte Filo/Mezzaniello di Sala Consilina.

**Art.4)** La presente locazione viene fatta sotto l'osservanza delle norme di diritto stabilite e con dispensa, a favore del locatario ENEL Distribuzione S.p.a. dall'obbligo di prestare cauzione e di pagare tributi, imposte e tutti gli eventuali pesi che gravano o potranno gravare sugli immobili concessi.

**Art. 5)** La locazione dei locali prefabbricati, di cui all' art. 2), è fatta e convenuta per ventinove anni con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e, successivamente si intenderà tacitamente rinnovata di ventinove in ventinove anni agli stessi patti e condizioni ad eccezione del corrispettivo di canone, che per il rinnovo, si intenderà ridefinito tra le parti, tenendo conto dell'adeguamento del canone agli indici ISTAT maturato nel tempo. Detto rinnovo sarà, comunque, ritenuto necessario fin tanto che l'ENEL erogherà energia elettrica nelle località innanzi indicate. Ogni eventuale disdetta da una delle parti dovrà essere formalizzata a mezzo lettera raccomandata, almeno tre anni prima della data di scadenza.

**Art. 6)** Le Parti dichiarano di aver stabilito per ogni locale prefabbricato da adibire a cabina

di trasformazione il canone annuo di € 130,00 (euro centotrenta/00) da corrispondersi anticipatamente in unica soluzione per l'intera durata della concessione. Pertanto l'ENEL Distribuzione s.p.a. corrisponde al Comune di Sala Consilina in persona del costituito ing. Attilio DE NIGRIS in unica soluzione anticipata la somma di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) pari ai canoni annui dei sei immobili prefabbricati per tutti i 29 anni di durata contrattuale tramite assegno circolare banca n. \_\_\_\_\_. Il rappresentante del Comune dichiara di ricevere dall'ENEL la suddetta somma corrispondente al canone dell'intero periodo della locazione ventinovennale e di tale somma rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza a saldo.

**Art. 7)** Il Comune garantisce la piena e libera disponibilità di quanto innanzi concesso in locazione e si obbliga a promettere di rivalere l'ENEL da qualsiasi molestia. L'ENEL, dal canto suo, provvederà alla installazione delle apparecchiature e dei macchinari occorrenti per il regolare funzionamento dei propri impianti elettrici collegandoli a mezzo appositi cavi lungo la proprietà comunale con linee aeree e sotterranee, con l'obbligo da parte sua di ripristinare a regola d'arte quanto dovrà essere manomesso per la posa dei cavi stessi o delle linee elettriche.

**Art. 8)** Sono a carico dell'ENEL gli eventuali danni a cose e a persone in dipendenza ed a causa dell'esercizio delle cabine elettriche e degli elettrodotti ad esse connesse.

**Art. 9)** Sono a carico dell'ENEL le eventuali spese da sostenersi per la manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle per eventuali trasferimenti degli impianti dei n. 6 immobili prefabbricati locati.

**Art.10)** L'ENEL Distribuzione S.p.A. garantisce che non ci saranno rumori molesti e fonti di calore oltre il limite consentito dalle leggi vigenti e che non ci sarà pericolo per la pubblica e privata incolumità e tutto quanto possa essere dannoso per gli uomini, attività residenziali,

commerciali ed uffici.

**Art. 11)** Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto comprese quelle per la registrazione, le imposte e tasse che, in dipendenza del contratto medesimo, fossero applicate sono a carico dell'ENEL Distribuzione S.p.A.

**Art. 12)** Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni eventuale contestazione che possa avere luogo, le parti eleggono i domicili come sopra indicati.

**Art. 13)** Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia di locazioni. In caso di contestazione la competenza è del Foro di Lagonegro.

**Art. 14)** Il Comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, informa l'ENEL che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Del che si è redatto il presente contratto che viene letto, approvato e sottoscritto

**LA SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE**